



## **COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE**

PROVINCIA DI TRENTO

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 13**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Riapprovazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e dello schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con relativi allegati e la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) già approvati con delibera della Giunta comunale n. 11 dd. 14.02.2023 causa errore di pubblicazione.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore 17.02 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

#### **Partecipano i signori**

Franco Bazzoli – Sindaco

e gli Assessori:

Susan Molinari, ViceSindaco

Massimo Valenti

Non partecipano alla seduta l'Assessore Luca Mussi e l'Assessore Valerio Bonazza.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

**OGGETTO:** Riapprovazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e dello schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con relativi allegati e la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) già approvati con delibera della Giunta comunale n. 11 dd. 14.02.2023 causa errore di pubblicazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 14 febbraio 2023 sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con relativi allegati e la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011), ma per errore non è stata pubblicata con la deliberazione la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e dello schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con relativi allegati e la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011), cosicché ora detta deliberazione non può scaturire pienamente i suoi effetti e quindi con la presente si intende riapprovare i medesimi documenti;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.*" .

Atteso che ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 gli enti locali adottano il Documento unico di programmazione (DUP) quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione e bilancio;

Considerato che è stato conseguentemente modificato il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare la Parte II che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile ivi compresa la materia della programmazione;

Visto in particolare l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
- il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (e sviluppa, individuando gli obiettivi strategici, le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/1993), la seconda pari a quello del bilancio di previsione, ossia triennale;
- il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
- il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Precisato in particolare che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 - punto 8.4 - dedicato al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, così come modificato dal DM 20 maggio 2015, prevede l'adozione di un DUP semplificato, ove non compare la suddivisione in sezione strategica e operativa, ma che tuttavia tiene conto della situazione socio-economica del proprio territorio e degli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica;

Fatto rilevare altresì che, secondo le indicazioni del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato del D.Lgs. 118/2011 il DUP 2022-2024 è impostato coerentemente con le Linee programmatiche di mandato 2020-2025;

Richiamata la propria deliberazione n. 112 di data 11 agosto 2022 di approvazione della proposta di DUP 2023-2025 messa a disposizione del Consiglio comunale come previsto dal suddetto art. 170 del D.Lgs. 267/2000 (prot.n. 9379);

Dato atto che nei termini di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 la Giunta comunale è tenuta a presentare al Consiglio comunale la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, così come previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che con la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025 sono stati aggiornati anche il programma triennale del fabbisogno di personale nella quale sono

individuati i fabbisogni di personale, con la dotazione organica rideterminata e il programma triennale delle opere pubbliche;

Precisato che ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 19.07.1990 n. 23 non vi è l'obbligo (ma solo la facoltà) di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e quindi il Documento Unico di Programmazione non lo comprende; tuttavia i beni e servizi di rilevante importo sono inseriti per la parte straordinaria nel quadro dimostrativo di finanziamento delle spese di investimento inserito alla Nota integrativa del bilancio di previsione 2023-2025 e quelle inerenti la spesa ordinaria risulteranno dal Piano Esecutivo di Gestione;

Evidenziato altresì che la proposta di Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025 sarà trasmessa, in base all'art. 174 del TUEL, al Revisore dei Conti, in qualità di organo di collaborazione del Consiglio, prima dell'avvio dell'iter di discussione in Consiglio comunale ai fini dell'espressione del relativo parere;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e i. il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Accertato che il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 per i Comuni alla data del 28/02/2023, in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e salvo ulteriori proroghe da parte dello Stato, autorizzando pertanto l'esercizio provvisorio del bilancio e che con il decreto del Ministero dell'Interno di data 13 dicembre 2022 è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

Vista poi la circolare del Ministero dell'Interno n. 128/2022 con la quale ha comunicato che la legge 29 dicembre 2022, nr. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario nr. 43 del 29 dicembre 2022, all'art.1 comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 17.05.2022 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

*entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.*

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 04.06.2018 con la quale è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico – patrimoniale con approvazione del primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020;

Considerato che con la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Rilevato quindi che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 dd. 26.02.2019 ci si è avvalsi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato come previsto dal comma 3 dell'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 essendo il Comune di Sella Giudicarie con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 dd. 18 giugno 2020 avente ad oggetto “esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.”;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2023-2025 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023–2025.

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, predisposta sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmati vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale (Documento 1).

Visto lo schema di bilancio con i relativi allegati predisposti come richiesto dalla normativa (Documento A);

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Documento B)

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019;

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6, “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige” e s.m.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e

degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42);

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- la circolare della Ragioneria dello Stato 3 ottobre 2018 n. 25;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della Segretario comunale per la parte relativa al Documento Unico di Programmazione;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della delegata responsabile del servizio finanziario per la parte finanziaria dei documenti;

- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. di approvare, nuovamente, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (Documento 1) (allegato alla presente) contenente il programma triennale del fabbisogno di personale nel quale sono individuati i fabbisogni di personale, con la dotazione organica rideterminata e il programma triennale delle opere pubbliche;
2. di precisare che ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 19.07.1990 n. 23 non vi è l'obbligo (ma solo la facoltà) di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e quindi il Documento Unico di Programmazione non lo comprende; tuttavia i beni e servizi di rilevante importo sono inseriti per la parte straordinaria nel quadro dimostrativo di finanziamento delle spese di investimento inserito alla Nota integrativa del bilancio di previsione 2023-2025 e quelle inerenti la spesa ordinaria risulteranno dal Piano Esecutivo di Gestione;
3. di approvare, nuovamente, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Documento A) comprensivo di tutti gli allegati relativi compresi gli allegati previsti dall'art. 172 D.Lgs. 267/2000) (allegato alla presente) dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

4. di approvare, nuovamente, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (documento B) (allegato alla presente);
5. di dare atto che verranno allegate alla deliberazione del Consiglio comunale le deliberazioni di adozione delle tariffe assunte prima dell'approvazione del bilancio;
6. di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti precedenti unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
7. di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione dei pareri obbligatori previsti dall'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
8. di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;
9. di precisare che la presente approvazione riapprova i medesimi documenti già approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 14 febbraio 2023, che peraltro è stata pubblicata incompleta di tutti gli allegati e pertanto si procede ora alla riapprovazione per procedere ad una regolare nuova pubblicazione;
10. a voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano con specifica votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 , per agevolare tutti gli adempimenti preliminari e l'iter di approvazione del bilancio, e l'attuazione della programmazione del Comune, superando le ristrettezze gestionali dell'esercizio provvisorio;
11. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 2/2018;ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Al presente verbale vengono allegati i documenti denominati come Documento 1, Documento A e Documento B,

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile  
Sottoscritto Digitalmente, Il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.